

(N. 2802-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica
nella seduta del 26 febbraio 1953*

*modificato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 3220)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(ZOLI)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**
(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(ALDISIO)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CAMPILLI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991,
concernente provvedimenti a favore dei territori montani.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è così modificato alle lettere *b)*, *c)* e *d)*:

« *b)* lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

« *c)* lire cinquecento milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

« *d)* lire due miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato rispettivamente a lire 50 milioni ed a lire 70 milioni per ciascun ordine di accreditamento da emettere in favore dei Capi degli Ispettorati dipartimentali delle foreste e dei Capi degli Ispettorati regionali delle foreste.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.